



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

oo

CIRCOLARE ATTUATIVA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

COMMA 744 LEGGE DI BILANCIO 2025

PREMESSO che con L. 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. Legge di Bilancio 2025) è stata implementata la disciplina in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri come risulta dall'art. 1, comma 744 che ha introdotto all'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, i nuovi commi da 11-bis a 11-sexies;

RILEVATO, in merito all'obbligo, posto in capo ai gestori dei servizi aeroportuali, di comunicare mensilmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ammontare delle somme riscosse dai vettori a titolo di addizionale comunale (cfr. comma 11-quater del citato art. 2) **come l'art. 2, co. 48 della L. 28 giugno 2012, n. 92 abbia già da tempo imposto ai gestori aeroportuali di ottemperare ad un obbligo informativo da adempiersi nei confronti dell'INPS del tutto analogo a quello in oggetto, in relazione alla quota di addizionale comunale** - attualmente pari a 5 euro per passeggero in partenza - riversata allo stesso Istituto;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione citata, nel modificare l'art. 6-quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ha introdotto, tra gli altri, i commi 3-ter e 3-quater, che prescrivono quanto segue:

"3- ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.

3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni."

RILEVATO che la Corte dei Conti in sede interpretativa (con Sent. n. 143/2024 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana) ha chiarito che il contenuto della comunicazione del gestore aeroportuale all'INPS costituisce "accertamento del credito" che, in caso di mancato versamento, legittima la riscossione coattiva, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 30 del Decreto-legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che dalla lettura comparata di tali ultime disposizioni con quelle recentemente introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 ed in principio richiamate, risulta pacifica la comune ratio delle comunicazioni

da effettuarsi nei confronti dell'INPS e del MIT, cui il gestore aeroportuale è onerato in ragione del riversamento degli importi originati dal medesimo tributo di cui all'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350;

RITENUTO l'interesse delle amministrazioni destinatarie a ricevere tali informazioni - afferenti, come specificato, allo stesso tributo - in un formato per quanto possibile uniforme ed omogeneo, al fine di scongiurare il rischio di incongruenze in sede interpretativa e di rielaborazione dei dati stessi;

RILEVATO altresì che il dettato normativo circoscrive l'oggetto della comunicazione all'ammontare delle somme riscosse, rendendo così più celere ed efficace l'eventuale attività di recupero degli importi, laddove non versati dalle singole compagnie aeree;

A TUTELA DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE,

NONCHE' AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DA PARTE DEI GESTORI AEROPORTUALI DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL NOVELLATO ART. 2 DELLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350,

SI RIPORTANO LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE:

- 1) Per adempiere al nuovo onere imposto ai gestori aeroportuali nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 2, co. 11-quater della L. 24 dicembre 2003, n. 350, si ritiene ragionevole **mutare il modello già efficacemente in uso da anni nei confronti dell'INPS** e pertanto le società di gestione aeroportuale trasmetteranno allo scrivente Ministero, con cadenza mensile, le informazioni dovute a livello di singolo vettore operante sullo scalo di riferimento, **in formato simile alle modalità di trasmissione dei dati all'INPS**. In tale prospetto, il "**Credito di fine periodo**" rappresenta il credito complessivo che l'Erario vanta nei confronti di ciascun vettore aereo, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
 - "**Credito di inizio periodo**": il credito complessivo maturato e non versato dal vettore dall'anno di istituzione dell'addizionale comunale fino all'inizio del mese cui il prospetto si riferisce (es. gennaio 2025);
 - "**Fatturato di periodo**": l'importo fatturato dal gestore aeroportuale nei confronti dei vettori aerei nel mese di riferimento (nell'esempio di cui sopra, fatture emesse a gennaio 2025 relativamente agli imbarchi di dicembre 2024), al netto di eventuali note di credito/debito emesse in relazione all'importo fatturato nel mese di riferimento o in quelli precedenti ("Rettifiche di fatturato");
 - "**Incassato nel periodo**": l'importo versato dai vettori aerei nel mese cui il prospetto si riferisce a fronte di fatture emesse nei mesi precedenti, al netto di eventuali importi contabilizzati a perdita.
- 2) Ai sensi dell'art. 2, co. 11-bis della L. 24 dicembre 2003, n. 350 l'ENAC deve trasmettere allo scrivente Ministero "entro il giorno 15 di ogni mese, il numero di passeggeri registrati all'imbarco nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore"; ebbene il dato richiamato dalla norma deve intendersi riferito al numero dei passeggeri imbarcati "**paganti**", quali tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale; si pensi alle esenzioni previste per legge (ad esempio, i passeggeri in transito provenienti da scali nazionali ex art. 13, co. 16 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e i "crew must go" ex art. 28, co. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) o ai casi in cui, per esigenze tecnico-operative, uno stesso passeggero transiti più volte dal gate di imbarco¹.

¹ Si fa riferimento ai casi in cui, a seguito di avvenuto imbarco dei passeggeri e di chiusura del portellone dell'aeromobile, si rende necessario lo sbarco e il successivo nuovo imbarco degli stessi. In questa circostanza il singolo viaggiatore verrà conteggiato due volte in termini di "passeggero imbarcato" e una sola volta ai fini della fatturazione dei diritti aeroportuali e dell'addizionale comunale.

- 3) Il termine indicato dalla norma ai fini della trasmissione del numero dei passeggeri allo scrivente Ministero (entro il 15 di ogni mese) può essere considerato **ordinatorio e non perentorio**, se si opera tale trasmissione **inderogabilmente entro la fine di ogni mese**, al fine di garantire la completezza del dato mensile con una maggiore attendibilità delle informazioni, riducendo le casistiche in cui si rendono necessarie rettifiche.

La presente circolare è pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Costantino FIORILLO